LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZERBI

INDICE

Proposta di legge (Discussione e approva- zione):	PAG.
Senatore Bo: Istituzione di ruoli aggiunti per il personale della Camera di com- mercio, industria e agricoltura. (Mo- dificata dalla IX Commissione perma- nente del Senato). (2587 B)	657
Presidente	
Votazione segreta: Presidente	659

La seduta comincia alle 9,30.

PEDINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bo: Istituzione dei ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato). (2587-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del senatore Bo, concernente l'istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il progetto di legge, approvato dalla competente Commissione del Senato, nella seduta del 28 novembre 1956, quindi modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 30 gennaio 1957, è stato nuovamente approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 febbraio 1957 con alcune modifiche. Su queste ultime ha facoltà di riferire l'onorevole Villabruna.

VILLABRUNA, Relatore. Onorevoli colleghi, la proposta di legge all'ordine del giorno ritorna a noi dal Senato con due lievi emendamenti agli articoli 4 e 8 del testo già da noi approvato. Per quanto riguarda l'emendamento apportato al primo capoverso dell'articolo 4, il testo originariamente redatto dal Senato e quindi approvato dalla nostra Commissione della Camera, era così formulato:

« Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio ».

Rinviata la proposta di legge al Senato, quella competente Commissione permanente lo ha poi modificato in questo senso:

« Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo si può prescindere dal titolo di studio » sostituendo cioè alla espressione « personale ausiliario » quella di « personale esecutivo ». La ragione di questa correzione, a mio modo di vedere, risale ai termini con cui era stata formulata inizialmente la proposta di legge dell'onorevole Bo. Questi, infatti, all'articolo 4 aveva proposto: « Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio. Ora, secondo il decreto del Presidente

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

della Repubblica del 1956, l'espressione « gruppo C » è sostituita da quella di « personale esecutivo », e, pertanto, la correzione stessa appare logica e come tale credo si possa tranquillamente accettare.

E, sempre secondo me, si può accettare anche la modifica apportata dal Senato per quanto concerne l'articolo 8 in quanto, anche in questo caso, si è semplicemente sostituito alla espressione « grado » quella di « qualifica », sempre in base a quanto disposto dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 1956.

Atteso il fatto che si tratta, anche per questo articolo 8, di modifiche analoghe a quella apportata all'articolo 4, ritengo sia pacifica la accettazione.

FERRARIO CELESTINO. Faccio osservare che, in effetti, nella legge sulle Camere di commercio, si parla di gradi.

VILLABRUNA, *Relatore*. Questa osservazione è già stata fatta, se ben ricordo, in sede di prima approvazione, dall'onorevole Pedini. Ma, in armonia, come dicevo poc'anzi, a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 1956, va detto « qualifica » al posto di « grado ».

BUIZZA, Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio. A conforto di questa tesi devo aggiungere che nel corso della discussione in seno alla competente Commissione del Senato, dopo un'approfondita disquisizione dal punto di vista giuridico, si era pervenuti alla determinazione di non rinviare nemmeno il testo della proposta alla Camera in quanto, si sosteneva, si trattava soltanto di coordinamento e di correzione di errore materiale.

PRESIDENTE. Siamo, quindi, tutti d'accordo. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il secondo comma dell'articolo 4 nel seguente testo:

« Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale ausiliario si può prescindere dal titolo di studio ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo si può prescindere dal titolo di studio ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 risulta, pertanto, approvato nel seguente testo:

« I dipendenti non di ruolo, che non siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo aggiunto corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in ruolo aggiunto di categoria inferiore, qualora posseggano tutti i relativi requisiti.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti del personale esecutivo si può prescindere dal titolo di studio.

Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data della deliberazione di cui al precedente articolo 1, il collocamento nei ruoli aggiunti ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi diguerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria ».

La IX Commissione del Senato ha sostituito alla parola « gradi » al primo comma e alla parola « grado » al secondo comma, rispettivamente le parole « qualifiche » e « qualifica ».

Pongo in votazione queste modifiche. (Sono approvate).

L'articolo 8 rimane, pertanto, così formulato:

« Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale ausiliario sono conferiti al personale dei ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, sempreché ne sia ritenuto meritevole, a giudizio insindacabile della Giunta camerale.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli aggiunti della categoria del personale ausiliario un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici di detta categoria ».

Poiché al testo non sono state apportate altre modifiche, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

Senatore Bo: «Istituzione di ruoli aggiunti per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (Modificata

dalla IX Commissione permanente del Senato) (2587-B):

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Biaggi, Bonino, Butté, Cibotto, Colleoni, Colitto, Di Prisco, Dosi, Faletti, Faralli, Ferrari Francesco, Ferrario Celestino, Galli, Gelmini, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, Longoni, Martoni, Montagnana, Natoli, Pedini, Pessi, Pigni, Quarello, Sammartino, Tonetti, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

La seduta termina alle 10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI